DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 2

Termini per l'esercizio del controllo

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: " 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.".

Versione in vigore dal 28 aprile 1996, non più in vigore dal 27 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ordinamento-della-corte-dei-conti-1996/art-2-termini-per-l-esercizio-del-controllo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it